

FAQ

DM 25 OTTOBRE 2021 – ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 3

1. Cosa si intende con “...la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai Comuni...”? il Comune o la Regione devono materialmente istituire e organizzare una nuova orchestra?

Risposta: Le nuove istituzioni concertistico-orchestrali possono di fatto già esistere; il Comune e la Regione, con atto legale certo, devono “promuovere” la costituzione di una associazione o ente similare (la legge 14 agosto 1967, n. 800 ammette a contributo solo gli enti senza scopo di lucro). In tal senso, il Comune in via prioritaria o la Regione devono far parte di tali enti, sempre con atto certo, promuovendoli e contribuendo significativamente al sostegno dell’orchestra.

2. La costituzione può essere promossa anche dopo la scadenza del bando?

Risposta: No

3. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali sono equiparati ai Conservatori?

Risposta: gli Istituti Superiori di Studi Musicali equiparati sono quelli indicati nell’elenco pubblicato dal MIUR (link: <http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituti-superiori-di-studi-musicali.aspx>)

4. Tra più domande provenienti da orchestre promosse da una Regione e da Comune/i insistenti nel suo territorio, che peso ha l’inciso “in via prioritaria”?

Risposta: La disposizione comporta che l’Amministrazione, a fronte di interessi in concorso tra loro, potrà – tenuto conto delle risorse disponibili e a fronte di dimostrata qualità artistica dei programmi – valutare tutte le domande. Resta comunque imprescindibile il parere della Commissione consultiva per la musica sulla qualità del progetto triennale e del programma annuale.

5. Cosa si intende per ICO già operanti?

Risposta: le ICO già operanti sono quelle riconosciute a termini dello art.28, ultimo comma della legge 14 agosto 1967, n. 800 con apposita procedura costituiva del titolo. Per poter avanzare domanda in un territorio in cui ha sede legale una ICO già riconosciuta è necessario che questa non sia operante. Si definisce operante l’ICO riconosciuta ai sensi dell’art. 28, ultimo comma della legge 14 agosto 1967, n. 800 con apposita procedura costituiva del titolo, che abbia ricevuto finanziamenti a valere sul FUS nel triennio 2018 – 2020 e che presenti istanza per il triennio 2022 – 2024.

6. Quali sono i Teatri di tradizione con propria orchestra stabile?

Risposta: I Teatri di tradizione possono avvalersi per la realizzazione della propria attività di qualsiasi compagine orchestrale (ferma restando la necessaria qualità artistica per l’ottenimento dei contributi FUS). Per orchestra stabile – in presenza della quale non è possibile accogliere domanda ai sensi dello art. 19, comma 3, - si intende quella orchestra che sia legata per atto costitutivo al Teatro o sia contrattualmente astretta a questo da un rapporto di collaborazione che, pur non abbracciando l’intero arco della stagione, si protragga comunque per più stagioni conferendo continuità artistica al programma e affiatamento certo della orchestra stessa.

7. Un soggetto che fa domanda ed ottiene il finanziamento ai sensi dell'art. 19, comma 3 può spostare durante il triennio 2022 – 2024 la sede legale in una località diversa rispetto a quella indicata in sede di presentazione del progetto triennale?

Risposta: NO